



FEDERVINI

Federazione Italiana Industriali Produttori
Esportatori ed Importatori di
Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed Affini

La nuova OCM: uno sguardo da dietro le quinte

Gabriele Castelli

Durante il trilogio del 24 e 25 giugno 2021, Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea hanno raggiunto un accordo politico sui tre regolamenti che compongono la c.d. *PAC post 2020* (in realtà la PAC 2023-2027, al momento...).

il regolamento sui piani strategici

Il regolamento UE n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

il regolamento sull'Organizzazione comune dei mercati (c.d. regolamento OCM)

Il regolamento UE n. 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione

il regolamento sulle disposizioni orizzontali

Il regolamento UE n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

La Commissione europea nella sua proposta del giugno 2018

La proposta della Commissione, preparata dall'allora Commissario all'agricoltura Phil Hogan, relativamente al regolamento OCM si limitava ad introdurre una nuova definizione di vino a DOP, ammettendo le varietà c.d. ibride nella base ampelografica dei vini a DOP ma non solo, e i c.d. vini dealcolizzati, anche parzialmente, oltre a qualche miglioria in materia di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Di fatto, la proposta, si concentrava su di una revisione dell'architettura istituzionale della parte "contributiva" della PAC, che ha visto l'introduzione dei c.d. piani strategici nazionali e il passaggio da una PAC delle definizioni ad una PAC degli obiettivi.

Autorizzazioni per gli impianti viticoli

La durata del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli è estesa al 2045

- sono previsti un riesame del funzionamento del sistema nel 2028 ed uno nel 2040;

Le autorizzazioni per il reimpianto, nei casi in cui l'estirpo e il reimpianto avvengano sulla stessa parcella, hanno una validità di sei anni

- secondo la disciplina previgente l'autorizzazione per il reimpianto doveva essere utilizzata entro 3 anni dalla data di concessione;

La validità delle autorizzazioni per il nuovo impianto e le autorizzazioni per il reimpianto in scadenza nel 2020 e nel 2021 è prorogata al 31 dicembre 2022.

- I produttori che informano l'Autorità competente entro il 28 febbraio 2022 della loro intenzione a rinunciare all'autorizzazione non sono soggetti alle penalità previste dalla Legge. Inoltre, per quei produttori che hanno, entro il 28 febbraio 2021, rinunciato alle autorizzazioni la cui validità era stata estesa al 31 dicembre 2021, hanno la possibilità, entro il 28 febbraio 2022, di ritirare la loro rinuncia procedendo all'impianto del vigneto entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

È previsto un meccanismo alternativo per il calcolo della superficie da destinare annualmente a nuovi impianti (il c.d. 1%).

- Accanto al sistema vigente (l'1% della superficie vitata determinata il 31 luglio dell'anno precedente), gli Stati potranno optare per l'1% della somma della superficie vitata misurata il 31 dicembre 2015 e della superficie corrispondente ai diritti in portafoglio al 1° gennaio 2016. Questa facoltà è già stata fatta propria dal nostro Ministero;

A partire dal 1° gennaio 2023, gli Stati membri avranno a disposizione una superficie da destinare a nuovi impianti equivalente agli ettari corrispondenti agli ex diritti di impianto in portafoglio validi al 31 dicembre 2022 e non ancora convertiti in autorizzazioni.

- In altre parole, si tratta di un meccanismo che consente di "salvare" il potenziale produttivo non utilizzato. Gli Stati membri possono distribuire le richiamate superfici entro il 31 dicembre 2025 in aggiunta ai nuovi impianti corrispondenti all'1% annuale;

Sono previsti nuovi criteri di priorità che gli Stati membri possono scegliere per l'assegnazione dei nuovi impianti nei casi in cui le domande di autorizzazione per nuovi impianti sia superiore alla superficie resa disponibile quell'anno.

Vini a denominazione d'origine protetta e a indicazione geografica protetta (DOP e IGP)

L'art. 93, par. 4, del reg. UE n. 1308/2013, come modificato dal c.d. regolamento *omnibus* recitava:

- “Production as referred to in point (a)(iii) of paragraph 1 shall cover all the operations involved, from the harvesting of the grapes to the completion of the wine-making processes, with the exception of any post-production processes”

La proposta della Commissione presentata nel giugno 2018:

- “Production, as referred to in points (a)(iv) and (b)(iii) of paragraph 1, shall cover all the operations involved, from the harvesting of the grapes to the completion of the wine-making processes, with the exception of any post-production processes”

L'art. 93, par. 4, del reg. UE n. 1308/2013, come modificato a seguito della riforma PAC:

- “Production as referred to in paragraph 1, points (a)(iv) and (b)(iv), includes all the operations involved, from the harvesting of the grapes to the completion of the wine-making processes, **with the exception of the harvesting of grapes not coming from the geographical area concerned as referred to in paragraph 1, point (b)(iii)**, and with the exception of any post-production processes”

con la nuova definizione di vino a IGP il 15% di prodotto che può provenire da una zona geografica diversa dalla zona geografica delimitata (il c.d. fuori zona) deve essere costituito da uve e non più anche da mosti o vini.

Vini a denominazione d'origine protetta e a indicazione geografica protetta (DOP e IGP)

Dal dibattito sono scaturiti ...

intervento ministeriale ovvero la circolare n. 90032 del 24 febbraio 2022

- fino al 14 luglio 2022 (termine dell'attuale campagna vendemmiale) è consentito utilizzare in zona di produzione delle specifiche IGP le frazioni di partite di mosti o vini atti a diventare IGP (al max 15%) ottenuti da uve elaborate fuori zona e derivanti dalla vendemmia 2021 e precedenti, sulla base delle indicazioni e condizioni già fornite con la circolare ministeriale n. 16991 del 25 luglio 2012 e delle successive note integrative, in particolare la nota MIPAAF n. 16206 del 05 giugno 2013;


intervento parlamentare ovvero nel quadro della conversione in Legge del c.d. DL Sostegni ter (Legge n. 25/2022 pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 28 marzo 2022), è stato emendato il TU della vite e del vino (Legge n. 238/2016) in materia di taglio dei vini IGP.

- All'art. 38 della Legge 28 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5 bis: "Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di "vini finiti" e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare".

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-NC-ND](#)

Vini a denominazione d'origine protetta e a indicazione geografica protetta (DOP e IGP)


Le novità



È prevista la possibilità di produrre un vino a DOP da varietà di uva da vino c.d. ibride ovvero ottenute da un incrocio tra varietà che appartengono alla specie della *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

l'art. 33, comma 6, della Legge n. 238/2016 vieta ancora l'uso delle DO per i vini ottenuti sia totalmente sia parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la *Vitis vinifera* e altre specie americane o asiatiche;

[Questa foto](#) di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-NC-ND](#)



Il perimetro della tutela delle DOP e delle IGP è esteso ai casi in cui i richiamati prodotti sono impiegati come ingredienti di prodotti trasformati, ai casi di vendite a distanza per il tramite del c.d. commercio elettronico e ai casi di introduzione del prodotto entro il territorio doganale dell'Unione, anche se non immesso in libera pratica.

Gestione dell'offerta



Gli Stati membri possono riconoscere Organizzazioni Interprofessionali (OI) a livello nazionale, regionale o a livello di “area economica”. La richiamata “area economica”, nel caso di vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta, può corrispondere alla zona geografica di produzione disciplinata dal pertinente disciplinare di produzione;



Gli Stati membri, su richiesta di un’OI riconosciuta, possono consentire deroghe ai termini di pagamento previsti dalla disciplina sulle pratiche sleali per le compravendite di vino sfuso, a determinate condizioni.

Vini dealcolizzati e vini parzialmente dealcolizzati

I vini dealcolizzati e i vini parzialmente dealcolizzati possono essere prodotti a partire dai prodotti vitivinicoli che appartengono alle seguenti categorie:

1 Vino,

4 Vino spumante,

5 Vino spumante di qualità,

6 Vino spumante di qualità del tipo aromatico,

8 Vino frizzante

9 Vino frizzante gassificato.

Sono quindi esclusi i *vini liquorosi*, i *vini spumanti gassificati*, i *vini ottenuti da uve appassite* e i *vini di uve stramature*

Vini dealcolizzati

- titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5% vol.
- riportare nella designazione il termine “dealcolizzato”
- dealcolizzati non possono essere designati con una denominazione di origine protetta

Vini parzialmente dealcolizzati

- titolo alcolometrico effettivo compreso tra 0,5 % vol. e la gradazione minima prevista per legge per la categoria del prodotto vitivinicolo sottoposto al processo di dealcolizzazione, totale o parziale
- riportare nella designazione il termine “parzialmente dealcolizzato”
- possono essere designati con una denominazione di origine protetta

Vini dealcolizzati e vini parzialmente dealcolizzati

Qualora un vino parzialmente dealcolizzato sia prodotto a partire da un vino a DOP o a IGP, per poter mantenere la relativa denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, il relativo disciplinare di produzione deve prevederne la corrispondente tipologia, la descrizione delle caratteristiche chimico fisiche e organolettiche, oltre alle pratiche enologiche autorizzate per il processo di dealcolizzazione parziale. In altre parole, per poter produrre e commercializzare un vino a DOP o a IGP parzialmente dealcolizzato è necessario, prima, modificare il relativo disciplinare di produzione

I vini dealcolizzati ed i vini parzialmente dealcolizzati con un titolo alcolometrico inferiore a 10% vol. devono riportare l'indicazione del termine minimo di conservazione di cui all'art. 9, par. 1, lettera f), del reg. UE n. 1169/2011

È introdotta la NC ex 2202 99 19 per i vini dealcolizzati

Al momento, i processi di dealcolizzazione ammessi sono:

evaporazione parziale sottovuoto

distillazione

tecniche a membrana

nei prossimi mesi la Commissione europea avvierà, d'intesa con gli Stati membri, la discussione sulla definizione delle sostanze e delle pratiche enologiche autorizzate per l'elaborazione dei richiamati prodotti.

Etichettatura nutrizionale e lista degli ingredienti



Cade la deroga prevista dall'art. 13, par. 4 del reg. UE n. 1169/2011 che esentava i vini dall'obbligo di indicare in etichetta la dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti, al pari delle altre bevande alcoliche con più di 1,2% vol.;



È introdotto l'obbligo di riportare nell'etichettatura e presentazione dei vini la dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti;



In deroga, la dichiarazione nutrizionale in etichetta può essere limitata al solo valore energetico che può essere espresso ricorrendo al simbolo (E). In questo caso, la dichiarazione nutrizionale completa deve essere riportata con strumenti digitali (*l'e-label*);



In deroga, la lista degli ingredienti può essere riportata – anch'essa – con strumenti digitali (*l'e-label*);



In caso di ricorso all'*e-label*, le informazioni relative alla dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti non devono essere fornite insieme a informazioni commerciali o di *marketing*, così come è vietata qualsiasi attività di tracciamento dei dati.

Etichettatura nutrizionale e lista degli ingredienti: per memoria...



- Nel 2011, il reg. UE n. 1169/2011 ha esentato tutte le bevande con più di 1,2% vol.
- Nel 2014 era atteso un rapporto della Commissione per valutare il ritiro dell'esenzione. Il rapporto viene presentato nel 2017. Secondo il rapporto, non vi sono più le condizioni per mantenere l'esenzione. La Commissione invita il settore delle bevande alcoliche ad una riflessione; in alternativa, avrebbe percorso la strada della proposta legislativa;
- Nella primavera 2018, *Comité Vins* (per i vini e le bevande a base vino) sottoscrive l'impegno, insieme ai settori degli spiriti, birra e sidri di fornire – volontariamente – le indicazioni nutrizionali e la lista degli ingredienti;
- Nel giugno del 2018, con la presentazione della proposta di riforma PAC, il settore ritiene opportuno intraprendere la strada della modifica normativa. Sono quindi elaborate le proposte che vengono veicolate per il tramite di emendamenti del Parlamento europeo e dello stesso Consiglio;
- Tuttavia, ben conscia di questo “nostro vantaggio”, DG SANTE si è lanciata in un iperattivismo nel corso del negoziato PAC, in particolare dopo il febbraio 2021 sfruttando l'onda dell'*European Beating Cancer Plan* (EBCP), per influenzare i lavori del negoziato PAC in materia di indicazione delle calorie e lista degli ingredienti.

come previsto dall'EBCP entro la fine del 2022 la Commissione (DG SANTE) presenterà una proposta di riforma del reg. UE n. 1169/2011 che include anche un intervento sull'etichettatura delle bevande alcoliche.

Etichettatura nutrizionale e lista degli ingredienti

L'aver anticipato con gli emendamenti alla PAC l'indicazione del valore energetico (in etichetta) e della lista degli ingredienti (*e-label*) offre al settore un doppio vantaggio:



Possibilità di dimostrare la “buona volontà” del settore;



Possibilità di trattare queste indicazioni nel regolamento OCM – che è e rimane un regolamento agricolo, sfuggendo al regolamento 1169/2011 “dominato” da DG SANTE e dalle sue logiche.

La lista ingredienti

A stylized, colorful illustration of a rural landscape. In the foreground, a vineyard with rows of green grapevines is shown. In the background, a blue house with a brown roof sits on a green hill. The acronym 'I.D.A.M.' is written in large, white, 3D-style letters across the center of the image.

I.D.A.M.

Lista degli ingredienti

Il regolamento delegato sulla lista degli ingredienti è importante per due ragioni:

Regole certe per procedere alla modifica delle etichette

Avanzare per consolidare le novità PAC (ricordo al digitale) e “sfuggire” al tentativo di DG SANTE di gettare alle ortiche quanto fatto in occasione della riforma PAC. DG SANTE infatti non crede all’etichetta digitale

L’**indicazione del termine minimo di conservazione** per i vini dealcolizzati ed i vini parzialmente dealcolizzati con un titolo alcolometrico inferiore a 10% vol. può comparire in etichetta in un campo visivo diverso da quello in cui appaiono le altre indicazioni obbligatorie, al pari delle indicazioni del lotto, degli allergeni e dell’importatore

Il termine “**uve**” può essere utilizzato per indicare le uve e il mosto d’uva utilizzati come materie prime per la produzione dei prodotti vitivinicoli

Il termine “**mosto di uve concentrato**” può essere utilizzato per indicare l’uso di mosto di uve concentrato e/o mosto di uve concentrato rettificato

Lista degli ingredienti

Le sostanze enologiche da indicare nella lista degli ingredienti sono quelle definite come **additivi** nell'allegato I, parte A, tabella 2, colonna 5, del reg. UE n. 2019/934

I termini da impiegare per l'indicazione nella lista degli ingredienti **degli additivi e delle eventuali sostanze che causano allergie o intolleranze** diverse da quelle presenti nell'allegato I, parte A, del reg. UE n. 2019/33 sono quelli presenti nell'allegato I, parte A, tabella 2, colonna 1, del reg. UE n. 2019/934;

La Commissione ha ammesso l'uso dei termini **“solfiti” o “anidride solforosa”, “uovo”, “proteina dell'uovo”, “derivati dell'uovo”, “lisozima da uovo” o “ovoalbumina”, “latte”, “derivati del latte”, “caseina del latte” o “proteina del latte”**, in luogo della designazione specifica dell'additivo che appartiene a tale famiglia;

Gli additivi che appartengono alle categorie **“regolatori dell'acidità” e “agenti stabilizzanti”** possono essere elencati utilizzando l'espressione **“possono contenere”** seguita da un elenco esaustivo di tutte le possibili sostanze alternative impiegate solitamente dall'Azienda, indicate con **“e/o”**;

Gli additivi che appartengono alla categoria **“Gas e gas di imballaggio”** possono essere sostituiti dalla dicitura **“Imbottigliato in atmosfera protettiva”** o **“L'imbottigliamento può avvenire in atmosfera protettiva”**;

I componenti dello **sciropo zuccherino (liqueur de tirage)** e dello **sciropo di dosaggio (liqueur d'expédition)** possono essere indicati ricorrendo alla dicitura **“sciropo zuccherino” (liqueur de tirage)** e **“sciropo di dosaggio” (liqueur d'expédition)**, da soli o seguiti, tra parentesi, dall'elenco dei costituenti effettivamente impiegati tra quelli elencati nell'allegato II del reg. UE n. 2019/934;

Lista degli ingredienti

L'obbligo di indicare il **saccarosio** fra gli ingredienti, quando usato per arricchimento.

Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire la **lingua** nella quale la lista degli ingredienti, la dichiarazione nutrizionale e il termine minimo di conservazione sono forniti ai consumatori sul proprio territorio.

Per i **prodotti vitivinicoli sfusi**, al documento di accompagnamento deve essere allegato un documento con l'elenco degli ingredienti. Ciascun operatore - in particolare i produttori, gli imbottiglieri, i trasformatori e i commercianti - deve assicurare che l'elenco degli ingredienti sia aggiornato e accurato. La Commissione sembra essere disponibile a considerare il 1° agosto come data di applicazione delle regole sui vini sfusi;

La **clausola di esaurimento scorte** comprende non solo i vini prodotti e etichettati prima dell'8 dicembre 2023, ma tutti quei vini prodotti o elaborati prima di tale data per i quali sarebbe complesso risalire ad una lista degli ingredienti al momento dell'entrata in vigore del regolamento delegato.

U-Label

una soluzione per l'etichettatura digitale di Vini e Spiriti

Con l'adozione dei nuovi regolamenti della Politica agricola comune (PAC) dell'UE, i vini e i prodotti vitivinicoli aromatizzati saranno tenuti a comunicare, a partire da dicembre 2023, le informazioni nutrizionali e l'elenco degli ingredienti tramite l'etichetta fisica oppure attraverso un supporto digitale. Parallelamente, il settore europeo degli spiriti si è impegnato a fornire queste informazioni per quanto riguarda le bevande spiritose vendute nell'UE in modo che siano di facile accesso al consumatore.

Utilizzando la tecnologia QR-code, U-Label fornisce una soluzione semplice alle aziende per trasmettere digitalmente le nuove informazioni richieste permettendo ai consumatori di accedere alle informazioni sui prodotti nella propria lingua.

Invece di aggiungere le informazioni nutrizionali e gli ingredienti su un'etichetta tradizionale, U-Label suggerisce di utilizzare codici QR posizionati direttamente sulle bottiglie, che i clienti possono scansionare facilmente con il proprio smartphone per accedere nella propria lingua ad un'etichetta digitale contenente i dati nutrizionali, l'elenco degli ingredienti e altre informazioni utili.



Grazie alla tecnologia di geolocalizzazione di U-Label, un codice QR può essere utilizzato per lo stesso prodotto venduto in Paesi differenti.

ceev
Comité Européen
des Entreprises Vins

U-LABEL. CREATA DAL SETTORE, PER IL SETTORE.



Definizioni, pratiche enologiche e restrizioni

È rivista la disciplina relativa ai processi di acidificazione e disacidificazione.

- le richiamate pratiche enologiche sono ammesse in tutte le zone viticole dell'Unione, sono rivisti i limiti relativi all'acido tartarico e viene meno l'obbligo che imponeva di ricorrere alle richiamate pratiche nell'azienda di vinificazione;

È modificata la definizione di vino liquoroso.

- in deroga, per taluni vini a DOP e a IGP destinati all'invecchiamento, da individuare con un provvedimento della Commissione, i limiti riferiti alla gradazione minima e massima possono subire delle variazioni, a condizione che i vini al momento dell'avvio del processo di invecchiamento rispettino la definizione di vino liquoroso e presentino un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 14% vol.

Prodotti vitivinicoli aromatizzati



Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati destinati ad essere esportati verso un Paese terzo è ammesso l'uso di denominazioni di vendita non previste dalla disciplina UE, se richieste dal Paese di destinazione. In questo caso, le richiamate denominazioni di vendita accompagnano quelle previste dal reg. UE n. 251/2014 e possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione;



possibilità di ricorrere alle stesse modalità previste per i vini nell'indicazione al consumatore delle informazioni relative alla dichiarazione nutrizionale e alla lista degli ingredienti (*e-label*);



È introdotta la possibilità di ricorrere per l'aromatizzazione di un prodotto vitivinicolo aromatizzato una bevanda spiritosa purché sia impiegata in una quantità massima non superiore all'1% del volume complessivo del prodotto finito;



È modificata la definizione di *Vermouth*. L'aggiunta di alcol diventa una facoltà a disposizione del produttore;

Prodotti vitivinicoli aromatizzati

La disciplina sulle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento UE n. 251/2014 è abrogata e sostituita dalle pertinenti disposizioni del regolamento UE n. 1151/2012.

- i prodotti vitivinicoli aromatizzati a indicazione geografica confluiscono, per le disposizioni che attengono alla politica di qualità, nel più ampio quadro del regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
- I nomi già registrati - per l'Italia, **Vermut di Torino / Vermouth di Torino oltre a Barolo Chinato** – sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del reg. UE n. 1151/2012 come indicazioni geografiche protette; analogamente, i corrispondenti disciplinari sono equiparati ai disciplinari di cui all'art. 7 del richiamato regolamento.
- L'ingresso nel perimetro del reg. UE n. 1151/2012 determina, fra le altre cose, l'obbligo di impiegare nelle etichette e nel materiale pubblicitario il simbolo dell'Unione associato all'istituto dell'indicazione geografica protetta (art. 2 del reg. delegato UE n. 664/2014 e l'art. 13, del reg. d'esecuzione UE n. 668/2014)
- l'uso della dicitura “indicazione geografica protetta” o la corrispondente abbreviazione” IGP” è facoltà dell'Azienda.
- La denominazione registrata del prodotto, invece, deve essere indicata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del reg. UE n. 1169/2011 inerente alla presentazione delle indicazioni obbligatorie: in altre parole, deve apparire in un punto evidente dell'etichettatura in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile, non deve essere nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.



Grazie

Federvini



064941630 - 4469421



federvini@federvini.it



www.federvini.it

